

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3368 di martedì 29 luglio 2014

I DPI e le emergenze: protezione del corpo, della pelle e visibilità

Le buone prassi per la sicurezza degli operatori del Sistema Agenziale impegnati nelle emergenze presentano indicazioni sulla dotazione dei DPI. Focus sulla protezione del corpo e della pelle, sugli indumenti ad alta visibilità e sulla scelta dei DPI.

Firenze, 29 Lug ? Le **Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente** (ARPA) forniscono un supporto a tutti i soggetti che si trovavano a gestire situazioni di emergenza ambientale, ad esempio relative a inquinamento delle acque, del suolo, a incidenti in impianti e depositi industriali e a incidenti stradali con presenza di sostanze radioattive o fuoriuscita di sostanze chimiche e presenza di sostanze nell'atmosfera.

Riguardo a questa importante attività nei mesi scorsi PuntoSicuro si è soffermato sulla prevenzione dei rischi degli operatori durante le emergenze con riferimento all'incontro del 3 giugno 2013 a Firenze di presentazione del documento "Buone Prassi per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro degli operatori del Sistema Agenziale impegnati nelle emergenze di origine naturale e/o antropica", documento pubblicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP2033] ?#>

Durante l'incontro un **intervento di Stefano Gini** (Coordinatore Tavolo di Lavoro Sicurezza degli operatori del Sistema Agenziale impegnati nelle Emergenze ambientali e/o antropiche) ha sottolineato l'importanza dell'**integrazione** nella risposta all'emergenza (capacità di agire insieme, conoscere le rispettive funzioni e compiti, dialogare e interagire, ...) e ha ricordato la necessità di valutazione dei rischi tecnico specifici e di idonee misure di prevenzione, ad esempio con riferimento alla presenza di idonei **dispositivi di protezione** e di altre attrezzature varie (cassette di medicazione, kit lavaocchi, apparecchiature di comunicazione, ...).

La **dotazione dei dispositivi di protezione individuali** (DPI) durante un'emergenza può riguardare la protezione del corpo, la protezione della testa, la protezione della pelle, la protezione dei piedi e delle gambe, la protezione delle mani e delle braccia, la protezione degli occhi e del viso, la protezione dell'udito e la protezione delle vie respiratorie. Senza dimenticare l'importanza di altre dotazioni minime di base come, ad esempio, un idoneo abbigliamento identificabile (tute e pantaloni in cotone con rifiniture e cuciture "anti impigliamento e ad alta visibilità; giacca impermeabile sfoderabile ad alta visibilità; pantalone impermeabile con bande ad alta visibilità) o un automezzo identificabile.

Per approfondire alcuni aspetti specifici dei **DPI utilizzabili nelle emergenze** ci soffermiamo sul documento di Buone Prassi pubblicato da ISPRA e ARPAT e in particolare su quanto indicato per la **protezione del corpo e della pelle**.

Il documento ricorda che i DPI per la protezione del corpo e della pelle "possono difendere contro aggressioni meccaniche, chimiche, biologiche, calore, radiazioni, ecc." e possono essere di 1a, 2a e 3a categoria.

Ad esempio nelle "attività in emergenza presso aree quali discariche, siti industriali dismessi, siti con rifiuti abbandonati, ecc., gli operatori devono utilizzare i DPI di protezione del corpo e della pelle in presenza di:

- rischio chimico (gas, vapori, liquidi, aerosol, particolati, fibre);
- rischio biologico (batteri, virus, funghi, parassiti);
- amianto".

Nel documento si fa specifico riferimento a quanto richiesto dalla norma tecnica EN 340 "Abbigliamento Protettivo - Requisiti Generali", norma che ricordiamo è stata tuttavia ritirata a fine novembre 2013 e sostituita con la norma UNI EN ISO

Nelle Buone Prassi si affronta anche il tema degli **indumenti ad alta visibilità**, DPI di 2a categoria che vengono utilizzati su strada in riferimento all'art. 21 del Codice della Strada e al recepimento della Norma Europea UNI EN 471 (DM 9 giugno 1995 "Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impiegato su strada in condizioni di scarsa visibilità").

Nelle emergenze gli operatori delle Agenzie Ambientali possono infatti trovarsi ad effettuare "attività su strada o a bordo strada in condizioni di scarsa visibilità o scarsa illuminazione; si ritiene dunque opportuno dotare gli operatori di indumenti ad alta visibilità".

Il documento fa riferimento alla norma EN 471 e alla classificazione degli indumenti ad alta visibilità, ad esempio con riferimento ai materiali rifrangenti (fluorescenti) e retroriflettenti utilizzati.

Anche in questo caso segnaliamo tuttavia che la norma EN 471 è stata sostituita dall'UNI EN ISO 20471:2013 entrata in vigore il 12 settembre 2013.

Le Buone Prassi propongono in definitiva un **possibile kit di abbigliamento e attrezzature da utilizzare in attività in emergenza** e relativo ad abbigliamento di lavoro, illuminazione, contenitore per DPI, pronto soccorso, igiene, difesa della pelle e comunicazione.

Il kit dovrebbe comprendere: "giacca a vento impermeabile (meglio se con giubbino interno staccabile), pantalone multi tasche, maglione pesante (es. in pile), berretto invernale, cappello estivo, guanti, borsone per DPI, torcia di emergenza a luce fissa o cera antivento, lampada frontale da elmetto, pacchetto di medicazione, coperta antifiama, tanica d'acqua, detergente, asciugamani multiuso, sacchetti per rifiuti, crema solare, creme protettive contro gli insetti o vegetali urticanti, sistemi di comunicazione (radiotelefono, interfono, telefono cellulare), PC portatile per collegamenti (procedure e istruzioni operative)", ...

Concludiamo sottolineando che anche nel caso delle attività delle Agenzie Ambientali il datore di lavoro e i dirigenti - ai sensi del D.lgs. 81/2008 ? "sono i soggetti sui quali ricadono gli **obblighi della scelta e della fornitura di dispositivi di protezione** adeguati alle necessità riscontrate nel Documento di Valutazione dei Rischi".

Il datore di lavoro e i dirigenti al momento della scelta dei DPI dovranno operare:

- "individuando le caratteristiche e l'adeguatezza dei DPI in funzione alla natura dei rischi;
- adeguando la scelta dei DPI ogni volta che le condizioni di rischio dovessero modificarsi;
- individuando, in base alle prestazioni del dispositivo, le condizioni in cui questo deve essere utilizzato;
- valutando, sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante e dalle norme d'uso, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato, raffrontandole con quelle individuate nella valutazione dei rischi".

" Buone prassi per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori del Sistema delle Agenzie di Protezione Ambientale impegnati nelle emergenze di origine naturale e/o antropica", a cura di Stefano Gini (Centro Interagenziale Igiene e Sicurezza sul lavoro - Coordinatore Tavolo di Lavoro Sicurezza degli operatori del Sistema Agenziale impegnati nelle Emergenze ambientali e/o antropiche), intervento all'incontro di presentazione delle "Buone Prassi per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro degli operatori del Sistema Agenziale impegnati nelle emergenze di origine naturale e/o antropica" (formato PDF, 113 kB).

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, " Buone Prassi per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro degli operatori del Sistema Agenziale impegnati nelle emergenze di origine naturale e/o antropica", documento elaborato da un Tavolo di Lavoro coordinato da ARPA Toscana, con la partecipazione delle Agenzie di Protezione Ambientale di Basilicata, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e ISPRA (formato PDF, 8.04 MB).

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it